

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
CENTRO DIURNO INTEGRATO  
“GRANDE ALBERO”  
PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2024  
con possibilità di rinnovo per uno (1) anno.**

**ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione del Servizio Centro Diurno Integrato (CDI) “Grande Albero” sito presso l’edificio di proprietà del Comune di Calusco d’Adda, ubicato in Via Volta n. 269, primo piano e palestra nel piano seminterrato.

Il CDI “Grande Albero” di Calusco d’Adda è ad oggi funzionante e accreditato per n. 40 posti (30 posti con Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 9245 del 08.04.2009 e ampliamento di ulteriori 10 posti con decreto n. 4474 del 01/06/2015).

Il Centro Diurno Integrato si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge ad anziani, che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell’autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono un ricovero in RSA, come definito dalla DGR 8494/2002.

Il C.D.I. è un’unità d’offerta socio-sanitaria normata in particolare da:

- DGR 22 marzo 2002, n. 8494 avente per oggetto: “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei Centri Diurni Integrati;
- DGR 9 maggio 2003, n. 12903 avente per oggetto: “Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni Integrati accreditati in attuazione della D.G.R. 22 marzo 2002, n. 8494”;
- DGR 31 ottobre 2014, n. 2569 avente per oggetto: “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”.

Obiettivi generali del servizio sono:

- concorrere all’assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire una adeguata intensità e continuità del supporto all’anziano non autosufficiente, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;
- garantire alle famiglie o al contesto sociale sostegno nell’assistenza all’anziano e sollievo diurno dall’onere assistenziale;
- migliorare la qualità di vita dell’anziano attraverso la tutela della salute, la valutazione e la soddisfazione dei bisogni, la promozione dell’autonomia e il mantenimento dei rapporti sociali;
- offrire in regime diurno prestazioni socio-assistenziali, sanitarie e riabilitative;
- offrire in regime diurno una nuova opportunità di animazione nonché di creazione e mantenimento dei rapporti sociali e di collegamento con la comunità locale.

Il quadro minimo delle prestazioni richieste può essere individuato come segue ed è comunque oggetto di proposte di miglioramento e di integrazione in fase di offerta tecnica:

- Servizi alla persona e attività ausiliarie;
- Servizi sanitari e riabilitativi;
- Servizi di animazione e di socializzazione;
- Servizi di sostegno al contesto familiare o solidale;
- Servizi amministrativi;
- Pagamento utenze;
- Manutenzione ordinaria dell’immobile, degli impianti e del giardino;
- Sostituzione e/o integrazione ed implementazione degli arredi interni ed esterni;
- Somministrazione dei pasti;
- Servizio di trasporto giornaliero casa/cdi e viceversa per i cittadini di Calusco d’Adda;
- Altre eventuali attività innovative e sperimentali realizzabili in modo autonomo dal Concessionario e rispondenti alle finalità del servizio.

L'edificio in cui ha sede il Centro Diurno Integrato si trova a Calusco d'Adda in Via Volta n. 269, come risultante dalla planimetria allegata (All. 1). La planimetria deve intendersi puramente indicativa della rappresentazione della struttura; non costituisce un elemento contrattuale né un documento utilizzabile al fine della partecipazione alla gara. L'esatta cognizione dello stato dei luoghi dovrà essere ricavata e dedotta dai concorrenti durante i sopralluoghi in sede di partecipazione alla procedura concorsuale. Per quanto riguarda gli arredi, fa fede l'inventario allegato (All. 2).

L'immobile (primo piano e palestra nel seminterrato), gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature sono consegnati al Concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, per la gestione dell'attività del servizio oggetto della concessione stessa. Il Concessionario dovrà provvedere alla cura e all'efficienza della struttura, ovvero dell'arredamento e delle attrezzature, già catalogati nell'inventario dei beni mobili allegato alla presente (All. 2). L'Impresa dovrà altresì provvedere ad integrare gli arredi e le attrezzature esistenti nei locali con tutto ciò che renda funzionale lo svolgimento del servizio, nonché procedere alla loro sostituzione in caso di usura o rottura. La fornitura e la messa in posa degli ulteriori arredi e attrezzature mobili, tendaggi inclusi, che il Concessionario dovesse inserire perché necessari al funzionamento della struttura in quanto richieste dalla vigente o futura normativa regionale sono a carico dello stesso.

Si precisa che l'effettivo inventario sarà quello risultante dal verbale di consegna dell'immobile all'avvio del servizio.

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato dall'appaltatore che dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, eccetto i casi di forza maggiore da dimostrare, il committente potrà sostituirsi senza nessuna formalità all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell'appaltatore, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni ed il risarcimento del maggior danno.

## **ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La presente concessione ha durata pari a un anno, a decorrere dal 01/01/2024 sino al 31/12/2024. Il Comune di Calusco d'Adda si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per ulteriore un anno alle medesime condizioni contrattuali ed economiche disciplinate dal presente Capitolato. Qualora per motivi legati alla conclusione della procedura di gara, il servizio fosse avviato successivamente alla data prevista, lo stesso si concluderà decorso l'anno dall'effettivo avvio del servizio, fatta salva la possibilità di rinnovo annuale anzidetto.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo sottoscritto in modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Calusco d'Adda. Dalla data della stipula decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal presente Capitolato.

L'esecuzione del contratto potrà avvenire anche prima della stipula con verbale di consegna del servizio redatto sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.

Alla scadenza annuale della concessione, oppure in caso di rinnovo alla scadenza dello stesso, il contratto scadrà di pieno diritto senza obbligo di disdetta, preavviso, etc.

La facoltà di rinnovo di cui sopra sarà esercitata sulla base di una valutazione discrezionale della stazione appaltante ponderata in relazione al persistere delle motivazioni di pubblico interesse, alla convenienza economica ed alle capacità e professionalità dimostrate dall'impresa concessionaria nel corso dell'esecuzione del contratto. In caso di rinnovo il concedente invierà comunicazione tramite PEC al concessionario entro 90 giorni dalla scadenza.

## **ART. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE E CANONE**

Il valore stimato della concessione (art. 179 D.lgs. 36/2023), costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi, ammonta a complessivi € 1.056.600,00.

I valori indicati sono puramente presunti e calcolati su una capacità recettiva massima di 40 (quaranta) utenti full-time residenti, comprensivi delle rette pagate dagli utenti e delle entrate conseguenti all'accreditamento e alla contrattualizzazione dell'unità di offerta.

La struttura, di proprietà del Comune di Calusco d'Adda, allestita in conformità alla normativa vigente, è accreditata per una capienza massima di 40 utenti.

Nessun credito potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune di Calusco d'Adda nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore a 40, poiché trattandosi di affidamento in concessione, è demandato alla capacità imprenditoriale del soggetto contraente lo sviluppo della promozione del CDI e delle connesse attività collaterali.

Parimenti, il Concedente non risponderà dell'insolvenza o dei mancati pagamenti degli ospiti e utenti del centro.

Il rischio d'impresa, quindi, rimane ad esclusivo e totale carico del Concessionario.

L'offerta dovrà tenere conto di tutti gli oneri relativi ai mezzi e alle attrezzature, alla sicurezza e ai costi del personale impiegato nel servizio e alla sua formazione e ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.

Quanto offerto in sede di gara si intende accettato dal Concessionario e dichiarato remunerativo in base ai calcoli di sua competenza alle condizioni tutte del presente Capitolato.

#### **ART. 4 – CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO E TARIFFE**

Per la disponibilità degli immobili di cui sopra, il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Calusco d'Adda un canone annuo di concessione pari a € 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA ai sensi di legge, **oggetto di rialzo in sede di gara.**

Il canone di concessione come sopra determinato dovrà essere corrisposto al Concedente in un'unica rata entro il 30 aprile di ogni anno, con le modalità determinate dal Concedente.

Il Concedente procederà, in fase di eventuale rinnovo, all'adeguamento del canone annuo sulla base della variazione percentuale annua dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati (Istat-Foi) e il Concedente potrà procedere, al tempo stesso, all'adeguamento del sistema tariffario in base alla medesima variazione percentuale o ad altri eventi o situazioni che si dovessero verificare nel corso della concessione, in accordo con il Concessionario

Le tariffe giornaliere attualmente applicate agli utenti sono le seguenti:

- Tariffa giornaliera residenti: € 26,50 + IVA di legge;
- Tariffa giornaliera non residenti: € 28,50 + IVA di legge.

Le medesime tariffe devono essere **omnicomprensive di tutti i servizi** e le attività di cura presenti nel C.D.I., ivi compresi il costo del pasto e quanto previsto dalla normativa in materia di alimentazione e idratazione. È escluso dalla suddetta tariffa il servizio di trasporto, che sarà soggetto a tariffazione separata.

Dalle tariffe applicate dal Concessionario sono esclusi i servizi accessori alla persona, quali ad esempio barbiere, parrucchiere, etc.

Il sistema tariffario, che dovrà essere presentato in sede di gara unitamente al piano economico-finanziario, dovrà prevedere delle proposte di riduzione economiche, in relazione alle frequenze part time degli utenti, sempre con tariffa agevolata per i residenti di Calusco d'Adda.

Eventuali tariffe agevolate relative al trasporto per i residenti di Calusco d'Adda saranno oggetto di valutazione in sede di offerta tecnica.

#### **ART. 5 – SCELTA DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario viene individuato a seguito di gara con procedura aperta (art. 71 D.Lgs 36/2023).

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del suddetto D.Lgs. n. 36/2023.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata assegnando un punteggio massimo di punti 80 per l'offerta tecnica/progettuale e massimo di punti 20 per l'offerta economica, come definito nel disciplinare di gara.

#### **ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

La gestione del C.D.I. dovrà essere espletata nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti e future, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari e operative del Comune di Calusco d'Adda, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi rigorosamente, nell'esercizio delle sue funzioni, a principi di regolarità, qualità, sicurezza e parità di trattamento a tutela dei diritti degli utenti il servizio.

La gestione del servizio dovrà avvenire secondo le modalità descritte nel progetto gestionale presentato dal Concessionario in sede di gara.

Il Concessionario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, e a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Il Concessionario è inoltre tenuto al rigoroso e puntuale rispetto dei criteri e requisiti di accreditamento così come previsto dalla normativa vigente, nessuna esclusa.

Il servizio deve essere garantito per l'intero anno solare, per 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 17:00, esclusi i giorni festivi. Il Concessionario può presentare in sede di gara delle proposte che amplino l'apertura del servizio, come meglio dettagliato nel Disciplinare di gara.

Il Concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente concessione, dovrà garantire:

- a) il rispetto dell'apertura e dell'orario di funzionamento del servizio;
  - b) il rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività socio-sanitarie previste;
  - c) la presenza di personale adeguatamente formato, garantendo le sostituzioni in caso d'assenza, nel rispetto della normativa vigente;
  - d) la selezione, formazione, organizzazione ed aggiornamento del proprio personale;
  - e) la fornitura di tutto il materiale idoneo a garantire l'operatività del servizio oltre che degli arredi e attrezzature ad esso necessari, oltre a quanto fornito dal Comune di cui all'inventario (All.2);
  - f) la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto dei moduli di frequenza presso il Centro degli utenti e delle loro particolari esigenze sanitarie e/o religiose;
  - g) la gestione dei rapporti con le famiglie, con gli Uffici del Comune di Calusco d'Adda, con l'ATS e l'ASST competenti, e con tutti gli enti e le istituzioni in qualche modo interessati;
  - h) la gestione della rete con i servizi territoriali ed extraterritoriali;
  - i) la gestione, ivi compresa la stipula delle convenzioni secondo la normativa vigente, di tirocini e di attività di volontariato all'interno della struttura;
  - j) la gestione dei rifiuti nel rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale di Calusco d'Adda, sia nell'articolazione in essere sia delle eventuali integrazioni che potranno intervenire nel corso della concessione;
  - k) l'intervento per eventuale sgombero neve dagli ingressi degli utenti e dal passaggio automezzi, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
  - l) la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'immobile;
  - m) la manutenzione dell'immobile in stato di perfetto decoro e piena efficienza funzionale dell'immobile;
  - n) la realizzazione di attività e servizi sperimentali ed innovativi nell'ottica di ottimizzare l'utilizzo della struttura, anche rivolti alla popolazione, purché compatibili con la struttura stessa e non interferenti con il servizio principale. Dette attività aggiuntive e complementari saranno oggetto di valutazione in sede di gara. L'organizzazione del servizio proposta dovrà essere conforme alla normativa di riferimento, alla quale si rimanda per quanto non esplicitamente indicato nel presente schema di capitolato o nel progetto generale del servizio.
- Nell'ammissione degli utenti in relazione ai posti vacanti, sarà obbligo del Concessionario dare la priorità ai residenti del Comune di Calusco d'Adda.

## **ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario, oltre all'onere di aver effettuato le proprie valutazioni tecniche ed economiche per garantire l'impegno assunto in sede di offerta e gestire compiutamente il servizio, assume specificamente i seguenti obblighi, oltre a quelli previsti dagli altri articoli del capitolato:

- a) provvederà a redigere, all'atto dell'affidamento, in contraddittorio con gli incaricati del Comune, un verbale di presa visione, idoneità e presa d'atto dello stato, di fatto e di diritto, del complesso immobiliare, degli arredi e delle attrezzature presenti;
- b) dovrà comunicare tempestivamente al Comune qualunque variazione in merito a quanto contenuto nel succitato verbale ed in particolare qualunque variazione rispetto ai beni ivi contenuti;
- c) dovrà farsi carico dell'onere economico derivante dal **pagamento di tutte le utenze** relative a energia elettrica, gas, acqua, rifiuti, linee telefoniche, etc., secondo le modalità definite dal Concedente, ovvero

tramite rimborso, a semplice richiesta, delle spese relative alle utenze e/o tramite intestazione a nome del concessionario dei contratti di utenza.

d) dovrà stipulare per proprio conto i contratti di manutenzione ordinaria degli impianti, della struttura e del giardino; eventuali contratti in essere dovranno essere volturati a nome del nuovo affidatario, in modo da garantire la continuità di tutte le prestazioni a favore degli ospiti;

e) dovrà procedere ad acquisire ogni atto, documento e informazione necessaria all'espletamento del servizio dall'attuale ente gestore tramite verbale di consegna da redigersi alla presenza di incaricato del Comune;

f) dovrà provvedere a comunicare, entro dieci giorni dall'atto di affidamento, il nominativo del proprio responsabile per la sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali, il nominativo del Responsabile del Centro, il terzo responsabile di cui al D.P.R. 412/1993;

g) dovrà provvedere, entro dieci giorni dall'affidamento, ad avviare le **procedure per la voltura dell'accreditamento in qualità di ente gestore del servizio**, con efficacia provvisoria limitata alla durata del contratto stesso di cessione della gestione del servizio. Il Concessionario dovrà, quindi, possedere in fase di gara i requisiti soggettivi ed organizzativi di accreditabilità per l'unità di offerta C.D.I. secondo la normativa vigente;

h) si obbliga a riconoscere al Comune il **canone** relativo alla presente concessione secondo le modalità definite nell'art. 4;

i) si obbliga a sollevare il Comune di Calusco d'Adda da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi;

j) dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza dell'edificio, secondo le indicazioni degli uffici comunali, e alla completa manutenzione ordinaria dell'edificio (piano primo, e piano seminterrato palestra e locali annessi), degli impianti, delle attrezzature e degli arredi, e dell'ascensore;

k) si obbliga ad **osservare i criteri normativi e le indicazioni dell'ATS e ASST di riferimento**, in quanto unità d'offerta sociosanitaria accreditata, per le varie prestazioni erogate nel C.D.I.;

l) si obbliga a **garantire ogni attività amministrativa**, incluse le iscrizioni, l'emissione e la riscossione delle tariffe degli utenti, la verifica degli incassi delle rette e l'adempimento di ogni debito informativo, nessuno escluso, verso l'ATS e ASST di riferimento della Regione Lombardia;

m) si obbliga a comunicare preventivamente al Comune di Calusco d'Adda le tariffe che intende proporre per eventuali servizi aggiuntivi;

n) si obbliga acquisire ogni eventuale attrezzatura e/o arredo necessari, ivi inclusi quelli informatici, per l'espletamento del servizio ed effettuare le sostituzioni di quelli già esistenti che si rendessero necessarie;

o) si obbliga a subentrare all'attuale ente gestore del servizio oggetto del presente capitolato, in data 01.01.2024;

p) si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato, dei documenti di gara e nell'offerta di gara, anche nelle more della stipula del contratto stesso.

Fatto salvo tutto quanto sopra il Concessionario si obbliga ad adempiere a tutte le previsioni cogenti che le norme presenti e future pongono in capo a coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di privacy, in materia di trattamento contrattuale dei lavoratori, in materia igienico-sanitaria, etc.).

Al termine del contratto l'immobile e le sue dotazioni dovranno essere riconsegnati nello stato risultante del verbale congiunto di cui sopra con il solo logorio dovuto al normale uso. Eventuali acquisti o sostituzioni, necessari al funzionamento del C.D.I., alla scadenza contrattuale verrà acquisito dall'amministrazione comunale di Calusco d'Adda senza alcun pagamento e/o indennizzo a favore dell'aggiudicataria.

Il Concessionario potrà apportare a proprio carico senza oneri per il Comune quelle migliorie che riterrà utili allo svolgimento della propria attività previo accordo con il Comune di Calusco d'Adda e secondo le modalità previste ai sensi di legge e regolamenti comunali.

Eventuali perdite o rotture, danneggiamenti o manomissioni saranno addebitati all'affidatario al costo di ripristino.

Il Comune di Calusco d'Adda si riserva la facoltà di richiedere, nel corso della durata della concessione, l'effettuazione di ulteriori e differenti prestazioni, sempre, comunque, rientranti nell'ambito dei servizi semiresidenziali, per le quali si concorderà tra le parti il relativo prezzo, analogamente a quelli delle prestazioni che già formano oggetto della presente.

Il Concessionario, inoltre, si impegna a:

- a. gestire il bene pubblico in concessione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
- b. concorrere attivamente ai programmi di contribuzione regionale per la promozione della rete dei servizi e delle strutture;
- c. dichiarare al Comune di Calusco d'Adda ogni contribuzione in conto capitale o sovvenzione ottenuta da enti pubblici o privati, nonché i corrispettivi derivanti dall'attivazione di servizi collaterali attivati.

Sono a carico del Concessionario:

- a. l'analisi dei processi di lavoro;
- b. la progettazione, pianificazione e coordinamento delle attività socio-educative, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- c. la predisposizione, la tenuta e l'aggiornamento del Fascicolo Socio Assistenziale e Sanitario (FASAS) che si articola in diverse sezioni atte a rendere evidenti il progetto complessivo di presa in carico dell'utente, gli interventi pianificati e attuati, nel rispetto della situazione individuale e relazionale dell'utente, e che deve essere assicurato e comprensivo delle sezioni quali specificate della normativa in essere. Il Concessionario dovrà impegnarsi ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli anziani secondo le modalità definite in tal senso dalla normativa regionale. Il Concessionario è tenuto pertanto a predisporre, entro i termini stabiliti dalla normativa, il progetto individuale che dovrà dare atto delle rivalutazioni ogni qualvolta si renda necessario e comunque con una periodicità non superiore a 6 mesi, a redigere per ogni anziano inserito il FASAS tenendo un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare mensilmente, nonché un fascicolo sanitario assistenziale da aggiornare giornalmente, anche con la collaborazione del personale medico incaricato. Sulla base dello stesso deve essere redatta la pianificazione degli interventi.
- d. la redazione del regolamento della struttura, che dovrà essere preventivamente sottoposto in visione all'Amministrazione Comunale. Detti documenti non potranno essere in contrasto con quanto previsto dalla normativa regionale, né con le obbligazioni contenute nel presente capitolato, nel bando di gara o con quanto offerto in sede di gara.
- e. la redazione della Carta dei Servizi;
- f. il piano gestionale delle risorse umane secondo gli standard vigenti;
- g. il costo del personale avente idonea qualifica e il relativo piano formativo;
- h. la progettazione, la pianificazione, l'organizzazione di ogni altra attività connessa al buon funzionamento del servizio;
- i. il costo per la fornitura di materiale educativo e tecnologico di supporto all'attività, della cancelleria e del materiale d'ufficio;
- j. la redazione e l'implementazione del piano di sicurezza ed evacuazione dei locali.

Il Concessionario inoltre deve:

- a. rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e del C.C.N.L. Cooperative Sociali, sottoscritto da ConfCooperative CGIL CISL UIL, applicabile al proprio settore, osservando tutte le norme di carattere previdenziale e assicurativo vigenti, riconoscendo al personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto nazionale di categoria;
- b. osservare le norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i.;
- c. garantire la riservatezza delle informazioni nel pieno rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia del trattamento dei dati personali" e s.m.i..

Il Concessionario è tenuto, prima di iniziare il servizio, a consegnare l'elenco di tutto il personale, da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia essa provvisoria che definitiva.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario riconosce che il Comune di Calusco d'Adda risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

Il Concessionario dovrà assicurare la piena efficienza, la pulizia, l'igiene, la decorosità ed ogni altra ulteriore misura prevista dalla normativa vigente per la gestione del servizio.

#### **ART. 8 – SERVIZI AUSILIARI**

I servizi ausiliari sono a carico del Concessionario, che provvede con proprio personale, proprie attrezzature e proprio materiale di consumo conforme alla normativa vigente, alla pulizia e sanificazione dell'immobile, alla pulizia delle aree esterne ed alla gestione degli spazi verdi esterni, questi ultimi in collaborazione con il Centro Anziani (posto al piano terra del medesimo immobile). In particolare, il Concessionario garantisce le seguenti attività:

- a. pulizia aree interne ed esterne;
  - pulizia e sanificazione quotidiana di tutti i locali interni, dei mobili, delle suppellettili, del materiale e attrezzature anche collocate nelle aree esterne di pertinenza;
  - pulizia dei servizi igienici;
  - pulizia palestra e locali annessi del piano seminterrato;
  - pulizia delle scale;
  - pulizia straordinaria almeno due volte all'anno;
  - pulizia e manutenzione aree esterne.
- b. gestione e pagamento dei rifiuti (normali e speciali);
- c. fornitura dei pasti agli utenti.

Il Concessionario provvede alla ristorazione con la modalità che riterrà più opportuna. La cucina non è attrezzata ed provvista dei arredi già catalogati nell'inventario dei beni mobili allegato alla presente (All. 2); pertanto, nel caso in cui si opti per la preparazione dei pasti in loco, sarà necessario fornire tutto l'arredamento e le attrezzature a tal fine occorrenti. La modalità di gestione della ristorazione dovrà essere specificata in sede di offerta tecnica e sarà oggetto di valutazione, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

Nell'ambito del servizio di somministrazione dei pasti dovranno essere garantiti:

- il rispetto della normativa vigente;
- la sicurezza igienica;
- l'equilibrio nutrizionale;
- l'appetibilità delle preparazioni presentate;
- la varietà delle preparazioni tenendo conto anche della stagionalità e delle richieste;
- la fornitura di diete differenziate per gli ospiti con particolari esigenze.

Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere al Comune di Calusco d'Adda di avvalersi dell'appalto relativo al servizio di refezione scolastica e pasti anziani, con centro cottura in loco.

Nel progetto richiesto ai fini dell'aggiudicazione devono essere indicati:

- modalità prevista di fornitura pasti;
- qualità del pasto;
- varietà del menù.

#### **ART. 9 – PROGRAMMAZIONE, VERIFICA DELLE ATTIVITA' E RENDICONTO ECONOMICO**

Il Concessionario predispone la programmazione del CDI e la trasmette al Comune di Calusco d'Adda.

Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite due relazioni a cadenza semestrale che il Concessionario è tenuto a trasmettere per iscritto al Comune di Calusco d'Adda, la prima entro il mese di luglio e la seconda entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Le suddette relazioni devono contenere evidenze quali-quantitative degli utenti e delle attività del servizio e dell'andamento economico-finanziario del servizio.

Il Comune di Calusco d'Adda si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti, ed ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche.

Il personale preposto del Comune che attuerà il controllo e la verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge ha diritto di accesso e di permanenza senza limitazioni all'interno del servizio affidato al Concessionario, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

## **ART. 10 - CONTRATTO CON L'UTENZA**

Il Concessionario, al momento dell'ammissione al servizio si obbliga a stipulare con l'utente e/o familiare e/o Ente inviante un contratto ("contratto d'ingresso"), in cui devono essere contenute tutte le disposizioni volte a regolamentare i rapporti tra il Concessionario e lo specifico utente, cui dovrà essere allegata come parte integrante e sostanziale la Carta dei servizi, il Regolamento della struttura, debitamente sottoscritti dal Concessionario, nel rispetto della normativa vigente.

Per gli ospiti già frequentanti, ed esclusivamente per il primo anno della concessione, il Concessionario si impegna a subentrare agli attuali contratti d'ingresso, tramite relativo aggiornamento e sottoscrizione, entro tre mesi dall'avvio della concessione.

## **ART. 11 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

Il Comune di Calusco d'Adda si obbliga:

- a) a mettere a disposizione del Concessionario, al fine della gestione dei servizi in oggetto, la struttura evidenziata limitatamente al piano primo e piano seminterrato, come meglio individuato nella planimetria allegata (All. 1);
- b) a provvedere agli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile;
- c) al monitoraggio e alla verifica della concessione;
- d) alla determinazione del sistema tariffario in accordo con il Concessionario.

## **ART. 12 – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI**

Il Comune riconosce al Concessionario il diritto di ottenere eventuali contributi regionali, nonché eventuali altri finanziamenti analoghi.

Il Comune riconosce al Concessionario, per quanto riguarda l'accreditamento regionale, il diritto ad ottenere il finanziamento del fondo sanitario regionale limitatamente alla durata della concessione.

Il Concessionario si obbliga al debito informativo verso il Concedente.

## **ART. 13 – ONERI, IMPOSTE E TASSE**

Tutte le spese, oneri fiscali, imposte, tasse, tributi e contribuzioni fiscali di qualsiasi natura, presenti e future, derivanti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica relative alla gestione della struttura e del relativo servizio sono a carico del Concessionario dall'inizio al termine della concessione, restando esclusa ogni partecipazione e/o concorso del Comune e senza diritto di rivalsa.

## **ART. 14 – INCOLUMITA' PUBBLICA**

Nel caso in cui il Concessionario rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo per la pubblica incolumità è tenuto ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l'eliminazione del possibile pericolo (transennature, recinzioni, barriere, interdizioni all'uso totale o parziale). Contestualmente deve darne comunicazione al Comune, proprietario dell'immobile, affinché disponga i provvedimenti di sua competenza.

## **ART. 15 – RESPONSABILITA'**

Il Concessionario assume in concessione tutti i servizi relativi al C.D.I., con annessa la gestione dell'immobile sotto la propria responsabilità, assumendone le conseguenze nei confronti del Comune e di terzi: il Concessionario sarà pertanto in obbligo di adottare, durante la vigenza della concessione, ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operatori, degli utenti e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività oggetto del presente capitolato dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del Concessionario, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio dato in concessione, per la quale risponderà solo ed esclusivamente il Concessionario, che sarà l'unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa o/e all'immobile di proprietà del Comune.



È escluso in via assoluta ogni compenso al Concessionario per danni o perdite di mezzi, materiali ed attrezzi e per danni alle opere, siano essi determinati da cause di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendenti da terzi.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, nonché a sollevare la stessa Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1676 del C.C.

## **ART. 16 – ASSICURAZIONI**

Il Concessionario è responsabile di ogni danno che potesse derivare al Comune ed a terzi, cagionato dal proprio personale, dalle opere, dalle attrezzature e/o dagli impianti e deve considerarsi obbligato a risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia stato danneggiato o asportato, sollevando in tal senso il Comune di Calusco d'Adda ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale.

Qualora il Concessionario non dovesse provvedere al risarcimento ovvero al ripristino dello stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a carico del Concessionario, trattenendo l'importo dalla garanzia.

Il Concessionario, a copertura dei rischi del servizio, è tenuto a stipulare specifica polizza assicurativa R.C.T./O (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con preciso riferimento al servizio oggetto del presente capitolato, a copertura dei danni derivanti dall'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato; in particolare, la polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Massimale unico per sinistro non inferiore a euro 5.000.000,00 - con limite non inferiore a euro 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimito non inferiore a euro 2.500.000,00 per R.C.O.;
- idonea copertura di eventuali incidenti causati o subiti dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi;
- nella definizione di "terzi", ai fini dell'assicurazione stessa, siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura;
- rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti del Comune di Calusco d'Adda;
- copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL (biologico, civile, morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con la Ditta, ovvero dalla presenza autorizzata dello stesso all'interno della struttura, esteso ai visitatori o altri soggetti non utenti del servizio presenti anche occasionalmente all'interno della struttura.

L'Impresa dovrà altresì provvedere a stipulare, a propria cura e spese, una polizza assicurativa a garanzia dei locali, degli impianti e delle attrezzature ricevute in uso dal Comune di Calusco d'Adda, contro i danni da rischio locativo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del Concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune di Calusco d'Adda, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonché degli arredi e delle attrezzature affidati. Il valore garantito per i rischi sopracitati non potrà essere inferiore a € 250.000,00.

Si precisa che:

- la validità delle polizze assicurative di cui al presente articolo deve essere pari alla durata del contratto;
- l'esistenza (validità ed efficacia) delle suddette polizze assicurative condizione essenziale di efficacia del contratto stesso e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza delle coperture assicurative di che trattasi, il contratto si intenderà risolto di diritto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva, a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno eventualmente subito;
- le polizze assicurative non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia; pertanto, il Concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale;
- copia delle polizze assicurative, debitamente quietanzate, dovrà essere consegnata dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto - le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte dall'Impresa alle relative scadenze.

Sono altresì a carico del Concessionario:

- la gestione del piano di emergenza, manutenzione e revisione dei mezzi e presidi antincendio e tenuta del relativo registro;

- l'attuazione ed il rispetto delle norme del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relative alla sicurezza e all'igiene sul posto di lavoro. In merito a ciò il Concessionario dovrà periodicamente aggiornare con idonea documentazione scritta il Comune di Calusco d'Adda circa l'avvenuto adempimento delle prescrizioni previste dal predetto decreto. La mancata consegna costituisce inadempimento contrattuale grave, tale da motivare la risoluzione del contratto (ex art. 1456 C.C.), qualora il Concessionario, dopo la diffida ad adempiere nel termine intimato dal Comune, non vi abbia ottemperato;

Con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 15 aprile 2008 "obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o somministrazione", si evidenzia che i costi in ordine alla sicurezza per interferenze, allo stato degli atti, fermi restando i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dal Concessionario, sono quantificabili in € 0,00.

#### **ART. 17 – MODIFICHE DELL'APPALTO: ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO. QUINTO D'OBBLIGO.**

Su specifica richiesta scritta del committente, il Concessionario deve assicurare il servizio, anche in presenza di modifiche al numero di ore di apertura o di operatori previsti dal Capitolato.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, sollevare eccezioni e/o pretendere indennità di sorta. La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui sopra, rimane in ogni caso una libera ed insindacabile facoltà della stazione appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore del Concessionario.

Ogni variazione di prestazioni sia in aumento che in diminuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato dovrà preventivamente essere autorizzata in forma scritta dall'area amministrativa comunale deputata. Il Committente si riserva comunque la facoltà di procedere ad una nuova procedura di affidamento di servizio per i casi non ricompresi nel presente Capitolato, senza obbligo alcuno nei confronti dell'appaltatore.

#### **ART. 18 – SUBAPPALTO**

Per il subappalto si rimanda a quanto previsto dall'art. 119 del Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 19 – INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il Concessionario ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio di Centro Diurno Integrato.

Il Comune di Calusco d'Adda, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. Di seguito si riporta una casistica di inadempienze che potranno comportare l'applicazione di una sanzione:

1	€ 1.000,00	Per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza.
2	€ 1.000,00	Per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard.
3	€ 1.000,00	Per ogni violazione al capitolato tecnico.
4	€ 1.500,00	Per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti all'erogazione del servizio oggetto dell'appalto.
5	€ 1.000,00	Per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie.
6	€ 100,00	Per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti.
7	€ 300,00	Per il mancato rispetto delle prescrizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti urbani.
8	€ 2.000,00	Per ogni infrazione all'osservanza delle normative previste in tema di sicurezza dei dati personali degli utenti.
9	€ 1.000,00	In caso di mancato rispetto dell'orario o del calendario di servizio.
10	€ 5.000,00	Per ogni infrazione commessa dal personale del Concessionario dolosamente e per ogni infrazione da cui possa derivare danni agli utenti del servizio affidato o a terzi.

Le inadempienze sopra descritte non precludono all'Amministrazione Comunale il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente citati, ma, comunque, rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. A tal fine potranno essere applicate sanzioni da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 3.000,00 rapportate alla gravità dell'inadempienza.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza alla quale il Concessionario avrà la facoltà di controdedurre per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla ricevuta comunicazione. Nei casi di elevata gravità, le controdeduzioni dovranno pervenire entro 24 ore dal ricevimento della contestazione.

Qualora, entro i predetti termini, non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, il Comune, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare la penale rivalendosi sulla garanzia, che pertanto dovrà essere reintegrata.

In caso di gravi e reiterate inadempienze il Comune di Calusco d'Adda si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 22.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi e le inadempienze dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione comunale.

#### **ART. 20 – CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE**

L'impresa che cambierà denominazione, ovvero nel caso di trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare con copia autentica dell'atto notarile il cambiamento della denominazione della ragione sociale, la fusione o la incorporazione.

#### **ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL delle Cooperative Sociali, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

#### **ART. 22 – RISOLUZIONE E RECESSO**

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del c.c., in materia di risoluzione e recesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del D. Lgs. 36/2023. La volontà di recedere da parte dell'ente concedente è comunicata al concessionario con preavviso inviato a mezzo PEC di almeno sei mesi.

#### **ART. 23 – GARANZIA DEFINITIVA**

Il Concessionario è obbligato a costituire garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

#### **ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e del D.Lgs 30/06/2003, n. 196, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune di Calusco d'Adda, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (art. 13 Regolamento UE 679/2016/UE e Codice Privacy 196/2003). Il Comune di Calusco d'Adda garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

L'impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, assume la veste di responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio con le modalità definite nell'accordo di nomina ad esso parte integrante e sostanziale (DPA Data Protection Agreement).

A tal fine è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice della privacy D.Lgs 30/06/2003, n. 196, del GDPR Regolamento (UE) n. 2016/679 e delle prescrizioni contenute nel predetto accordo.

## **ART. 25 - RISPETTO DELLA LEGGE 68/1999 E DEL D.LGS. 81/2008**

La Ditta deve essere in regola con quanto previsto dalla L. 12/03/1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e deve svolgere la propria attività rispettando quanto definito nel D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **ART. 26 - STIPULA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto.

Il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, secondo le norme vigenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023.

Qualsiasi spesa inerente al contratto o a questo consequenziale (pubblicazioni, ecc.) sarà a carico del Concessionario. Gli importi di cui sopra a carico del Concessionario dovranno essere versati con le modalità che saranno rese note da parte dell'Ufficio Servizi alla persona del Comune di Calusco d'Adda e prima della firma del contratto. Il Concessionario inoltre assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative alla fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato. L'operatore economico dovrà versare, prima della stipulazione del contratto, la garanzia definitiva con le modalità e come previsto all'art. 25 del presente Capitolato.

Qualora il Concessionario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, si disporrà immediatamente per la revoca dell'aggiudicazione, con conseguente escussione della garanzia provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni. L'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, oltre alla decadenza dall'aggiudicazione dell'operatore economico inadempiente, fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare la concessione all'operatore economico che segue immediatamente nella graduatoria. Sono a carico dell'operatore economico inadempiente i maggiori oneri sostenuti dal Comune. L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico da eventuali responsabilità civili.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'avvio del servizio nelle more della stipula del contratto per l'affidamento del servizio medesimo.

Mentre l'aggiudicatario assume l'impegno nei confronti dell'ente per effetto della sola presentazione dell'offerta, il Comune rimane obbligato solamente dopo l'adozione degli atti formali necessari.

## **ART. 27 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

In caso di liquidazione giudiziale del Concessionario, il contratto s'intenderà senz'altro risolto nel giorno successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa della stessa, o in ogni caso dalla data di conoscenza della stessa da parte dell'Amministrazione appaltante che, pertanto, potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Sono fatte salve tutte le ragioni ed azioni del Comune di Calusco d'Adda verso la massa passiva, anche per eventuali danni, con salvaguardia del deposito cauzionale.

## **ART. 28 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'operatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, l'operatore è tenuto, in particolare:

- a) a comunicare al Comune concedente i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste italiane spa, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge 136/2010;

Il Comune concedente verifica in occasione di ogni pagamento all'operatore e con eventuali interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'operatore deve inserire negli eventuali contratti con i subappaltatori ed i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al subcontratto

## **ART. 29 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Sono considerate clausole risolutive espressa, con effetto immediato, salvo i maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. le seguenti:

- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, ivi compreso il mancato avvio, disposto dal presente capitolato, della procedura di voltura dell'accreditamento ovvero del mancato accreditamento per qualsivoglia motivo disposto dalle autorità competenti;
- in caso di violazione, anche parziale da parte del concessionario degli obblighi e oneri derivanti dal presente capitolato, del mancato rispetto delle normative e leggi che disciplinano la gestione dei servizi sociosanitari, quelle in materia di igiene e sanità, di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché la violazione di ogni altra normativa vigente, o a venire, che regolamenti l'attività oggetto del presente contratto;
- in caso di omesso pagamento di contributi e tasse da parte del concessionario;
- nel caso in cui il concessionario non rispetti la disciplina relativa alle assunzioni e al trattamento economico dei lavoratori;
- nel caso in cui siano accertate colpa grave o negligenza nella gestione del servizio affidato e ciò abbia causato morte, invalidità, lesioni di utenti assistiti e/o danno di immagine al Comune concedente;
- in caso di sospensione, anche parziale, se non previamente autorizzata per iscritto dal Comune, dei servizi oggetto del presente Capitolato;
- in caso di inosservanza, comunque delineata, da parte del concessionario, di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- in caso di cessione, anche parziale, di servizi, non previamente autorizzata dal Comune.

## **ART. 30 – CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO**

I rapporti tra le parti sono ispirati a principi di collaborazione e buona fede e qualsiasi questione dovesse insorgere in merito alla gestione del contratto di concessione verrà risolta, se possibile, in via bonaria.

Alle eventuali controversie si applicano gli artt. da 209 a 220 del Codice degli appalti n. 36/2023.

È escluso in ogni caso il ricorso alla procedura arbitrale.

Le eventuali controversie non definite in via amministrativa saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Ordinaria: il foro di esclusiva competenza sarà il Tribunale di Bergamo.

Avverso gli atti ed i provvedimenti inerenti la presente procedura è possibile presentare ricorso al T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, entro 30 giorni.

## **ART. 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Concessionario dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calusco d'Adda approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 09/08/2021 e di applicarne le disposizioni ivi contenute.

In particolar modo, al Concessionario è fatto divieto di:

- sfruttare e/o menzionare la posizione che ricopre nell'amministrazione a seguito del seguente contratto, per ottenere utilità che non gli spettino;
- assumere alcun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione;
- pubblicare, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) dichiarazioni inerenti all'attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all'Ente.

Il Concessionario osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali.

Costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto di collaborazione il verificarsi di violazioni degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento del Comune di Calusco d'Adda nonché del DPR 62/2013.

Il Concessionario, inoltre, dichiara di non trovarsi in alcuna delle in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013.

#### **ART. 32 – RINVIO A NORME FINALI**

La partecipazione alla gara, da parte delle ditte concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto e nei documenti di gara.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 36/2023 e alle leggi vigenti in materia di Centri Diurni Integrati.

#### **ART. 33 – ALLEGATI**

Fanno parte integrante del presente Capitolato:

- All. 1: Planimetria dei locali;
- All. 2: Inventario.